



UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

A.G.S. SEZIONE GIOVANILE

Sede: 00184 ROMA - Via Cesare Balbo, 43 - ☎ (06) 47824327 - 📠 Fax (06) 47886945
e-mail: unscp@live.it

EMENDAMENTO ALL'ART.9, COMMA 6, DEL DISEGNO DI LEGGE A.S. 1082

All'art. 9, comma 6, lettera a), inserire dopo le parole "fanno riferimento più comuni" le parole " territorialmente contigui, di numero non superiore a quattro e", sostituire le parole "pari almeno a 15.000 abitanti" con le parole "non superiore a 5.000 abitanti"eliminare le parole "ovvero con popolazione inferiore, a condizione che sia costituita da almeno quattro comuni.";

All'art. 9, comma 6, eliminare la lettera c);

All'art. 9, comma 6, la lettera d) è modificata in lettera c) e sono eliminate le parole " nonché di legittimità sugli atti";

Testo dell'art. 9, comma 6, come risultante dagli emendamenti sopra descritti:

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo volto alla razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni, territorialmente contigui, di numero non superiore a quattro e la cui popolazione complessiva sia non superiore a 5.000 abitanti;

b) riordino dei compiti e delle funzioni del segretario comunale in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera a);

c) attribuzione al segretario comunale in servizio presso la sede unificata di funzioni di controllo interno e di gestione.

RELAZIONE

La norma nella versione licenziata dalla Camera interviene in maniera frammentaria e disorganica sul sistema delle autonomie locali, introducendo una modifica legislativa relativa ai segretari comunali non coordinata con l'attesa e annunciata riforma dell'intera materia dei piccoli comuni.

E' contraddittoria ed illogica perché, da un alto, aumenta le competenze del segretario comunale (stravolgendone il ruolo e le funzioni) e, dall'altra, gli impedisce di lavorare in concreto, costringendolo ad operare, contemporaneamente, in un elevatissimo numero di piccoli comuni ove si potrà recare non più di una, due volte ogni settimana o quindi giorni.

Introduce, conseguentemente, inefficienze nel sistema, sottraendo ai piccoli comuni una preziosa professionalità che si occupa, attualmente, di tutti i procedimenti amministrativi e svolge una importante funzione di guida, indirizzo e formazione dei dipendenti comunali.

Lede l'autonomia dei Sindaci - che nell'attuale ordinamento possono liberamente scegliere il segretario e costituire convenzioni con enti vicini (in ragione dell'omogeneità territoriale, della collocazione geografica e della comunanza di interessi) - imponendo sedi unificate le cui modalità, condizioni e forme di istituzione saranno stabilite nel decreto delegato da emanare.

Gli emendamenti che si propongono mirano a correggere le irrazionalità, le contraddittorietà e le inefficienze della disciplina in esame.

L'introduzione della **“contiguità territoriale”** nasce dall'esigenza di evitare l'innalzamento costi per i piccoli comuni (dovuti alle trasferte dei segretari costretti a continui spostamenti tra enti anche molto distanti) che vanificherebbero i vantaggi in termini di riduzione di spesa perseguiti con la norma.

La scelta del limite di **“5.000 abitanti”** è fondata sulla necessità che le molteplici innovazioni legislative introdotte dall'art. 9 incidano tutte sullo stesso sistema di enti (quelli di minori dimensioni, fino a 5.000 abitanti). Infatti i commi da 3 a 5 dell'art. 9 introducono semplificazioni contabili e finanziarie relative ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Lo stesso comma 6 definisce come ambito di operatività della norma i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. E' evidente quindi che l'intenzione del legislatore è quella di dettare una disciplina di semplificazione e razionalizzazione per gli enti più piccoli. Conseguentemente la rivisitazione del ruolo e delle funzioni del segretario comunale non può estendersi ad ambiti demografici più elevati, ma deve riferirsi, per ragioni di logica e reale efficienza, ai comuni con tale tetto di popolazione.

La **eliminazione della lettera c)** dell'art. 9 dipende dal fatto che il “riordino dei compiti e delle funzioni” di cui alla lett. b) dovrà comportare una rivisitazione complessiva della figura del segretario comunale che comporterà come naturale conseguenza l'eventuale ampliamento delle sue responsabilità se queste saranno direttamente collegate e specificamente conseguenti all'attribuzione di determinate funzioni e di bene individuati nuovi compiti. L'attuale formulazione della lettera c) appare, dunque, come una mera superfetazione di quanto previsto dalla precedente lett. b), oltre che generica e sganciata da reali attribuzioni e competenze del segretario stesso.

La previsione di cui alla lettera d) *“attribuzione al segretario comunale in servizio presso la sede unificata di funzioni di controllo interno e di gestione nonché di legittimità sugli atti”* nel riconoscere al segretario l'importante ed autorevole compito di operare il controllo interno, di gestione e di legittimità, impone il ripensamento dell'attuale procedura di nomina del segretario comunale.

Non si comprende se quando il legislatore parla di controllo di legittimità intenda la reintroduzione del controllo preventivo di legittimità degli atti oppure si ipotizza la creazione ex novo di una sorta di controllo di legittimità a posteriori. In entrambi le ipotesi la riforma è monca della rivisitazione del meccanismo di nomina fiduciaria del segretario comunale da parte del sindaco.

Come potrebbe il Segretario comunale controllare in modo imparziale l'attività di una compagine amministrativa che in lui ha riposto fiducia?

Si aprirebbe un conflitto tra controllore e controllato con l'aggiunta che il segretario è nominato proprio dal controllato. Sarebbe un unicum nel panorama dei sistemi di controllo nelle pp.aa. e un'irrazionalità sconcertante. I principi del controllo vogliono che il controllore sia sempre autonomo ed esterno. L'argomentazione sulla neutralità professionale non è ancora maturo in Italia e, pertanto, non ancora attuabile senza cadere in situazioni analoghe a quelle di sovente denunciate dai magistrati contabili.

Se si vuole, infatti, modulare una nuova figura di segretario titolare del delicato compito di controllare l'efficienza, l'efficacia e la legittimità dell'attività e degli atti dell'amministrazione comunale dovrà valutarsi l'opportunità di mantenere un sistema di scelta che risponde, oggi, a criteri eminentemente fiduciari, che è espressione di ampia discrezionalità del Sindaco e che ingenera un rapporto di stretta collaborazione fiduciaria tra il capo dell'amministrazione comunale e il consulente giuridico amministrativo dell'amministrazione.

In tutte le esperienze amministrative i soggetti controllori, soprattutto, se esercitano controlli preventivi e di legittimità, sono esterni soggettivamente e cioè non possono subire pressioni alcuna di sorta da parte del soggetto controllato. Il legislatore, invece, ne prevede una istituzionale subordinazione e innesca una circostanza di conflitto permanente tra Sindaci e Segretari.